



**COMUNE DI SALA CONSILINA**  
Provincia di Salerno

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
numero **61** del **05-12-2017**

**OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI**

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di Dicembre con inizio alle ore 19:25 e in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Presiede il Presidente STABILE MARIA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente	10	SPOLZINO NICOLA	CONSIGLIERE	Assente
2	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente	11	DI DOMENICO ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
3	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente	12	FARINA OLGA	CONSIGLIERE	Presente
4	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente	13	SANTARSIERE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
5	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente	14	COLUCCI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
6	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente	15	GALIANO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente
7	SANTORIELLO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente	16	CARDANO LUIGI	CONSIGLIERE	Assente
8	GALLO ELENA	CONSIGLIERE	Presente	17	SPINELLI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
9	STABILE MARIA	CONSIGLIERE	Presente				

**PRESENTI: 13 - ASSENTI: 4**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

**Premesso che:**

- con l'espressione "testamento biologico" (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si definisce un documento che consente da parte del cittadino esprimere la propria anticipata in merito che intende o non intende accettare nella eventualità in cui si dovesse trovare nelle condizioni di incapacità di esprimere tale giudizio perché affetto da malattie o traumatismi cerebrali irreversibili. La persona che lo redige nomina un fiduciario che diviene, nel caso in cui la medesima diventi incapace, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da svolgere.
- la "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (con la denominazione di "Living will") è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell'Unione Europea negli anni successivi. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici.
- in Italia, l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l'art.13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano.
- il problema si pone perciò nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà in ordine alla esecuzione o meno di determinate terapie.

**Considerato che:**

- la carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona ( titolo 1, Dignità, art.3 Diritto all'integrità personale).
- la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 del 28 marzo 2001, sancisce all'art.9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione".

**Preso atto che:**

- il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all'art. 16 che " il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...", all'art 35 sancisce che " il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti ...curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona". Inoltre all'art 38 si afferma che " il medico deve attenersi,... alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi...Il medico, se il paziente non è in

grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato".

**Valutato altresì che:**

- il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che " ... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina...". Inoltre il Comitato Nazionale di Bioetica specifica che " le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà".

**Considerato inoltre che:**

- la più recente giurisprudenza di merito che ha riconosciuto la rilevanza della volontà precedentemente espressa dal soggetto incapace in merito ai trattamenti sanitari cui essere sottoposto è stata significativamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione in varie pronunce che pongono il principio di diritto secondo il quale: "Ove il malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona" Corte di Cassazione Sent. n. 21748 del 16.10.07; Cass. n. 23676 del 15.10.08; Cass. 27145 del 13.11.08.

**Preso atto che** il Garante per la Protezione dei dati personali ha fatto rilevare ad altri Enti la fattibilità, allo stato del quadro normativo vigente, della soluzione di realizzare il registro in questione, facendovi confluire soltanto le dichiarazioni dei residenti in ordine all'avvenuta redazione del testamento biologico e al luogo di conservazione; la facoltà riconosciuta viene fatta ricadere dall'Autorità, nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'ente, connesse al ricevimento di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 19 comma 2 e 19 comma 1 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30.06.2003 nr. 197, art. 47 del D.P.R. 445/2000) sempre che venga fornita un'idonea informativa agli interessati e vengano adottate misure adeguate per la custodia e sicurezza dei dati (artt.13,31,33,35 del codice);

**Visto** il parere reso dai Ministeri dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche sociali, della Salute in data 19.11.2010 sull'istituzione dei registri per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà da parte dei Comuni e le considerazioni espresse in merito con nota ANCI del 23.11.2010;

**Tenuto conto** che da un esame dei pareri interministeriali e dell'ANCI si rileva che è da considerarsi legittima la raccolta di attestazioni da parte di cittadini di avere redatto tali dichiarazioni e di averle depositate presso altri soggetti (notaio-fiduciario-altro), al fine di dare certezza della data di presentazione e della fonte di provenienza;

**Atteso** di far proprie, in base al principio di analogia, anche le disposizioni che l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ha fornito ad altri Enti per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza trattamento dei dati personali;

**Rilevato che:**

- è in corso in Parlamento un approfondito dibattito sul tema che ha per obiettivo l'approvazione di una legge in materia ed è attualmente in discussione in commissione alla Camera dei Deputati il DL C 2305 in materia di "Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento";

**Considerato che:**

- la tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, tenuto conto che essa investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di inquadramento generale nell'ordinamento giuridico italiano;
- in assenza di una normativa nazionale in materia, esistono in vario modo formulate, le dichiarazioni Anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nelle quali ogni cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile a trattamenti terapeutici comprese l'idratazione e l'alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarsi autonomamente, dichiarazioni che moltissimi cittadini hanno già sottoscritto e depositato presso notai di fiducia;
- in questo scenario, al Comune e al Sindaco nella sua veste di massima autorità sanitaria possono far capo iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;

**Considerato** inoltre il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi dell'art. 3, 2 comma del 267/00;

**Visto** lo schema di "Regolamento comunale per il registro dei testamenti biologici" composto di 7 articoli che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Dato atto** che detto schema di regolamento è stato approvato definitivamente con parere favorevole dalla Commissione permanente per i regolamenti in data 6 novembre 2017;

**Visto e richiamato** l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

**Visto e richiamato** l'art. 42, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede la competenza del Consiglio Comunale rispetto all'adozione dell'atto in oggetto;

**Ritenuto** di sottoporre al Consiglio Comunale il Regolamento in oggetto per la definitiva approvazione di sua competenza;

## **PROPONE**

1. **DI ISTITUIRE**, fatta salva l'approvazione di una apposita normativa nazionale in materia, un registro di raccolta dei testamenti biologici (c.d. "dichiarazioni anticipate di volontà");

2. **DI APPROVARE**, quale parte integrale e sostanziale del presente atto, il "Regolamento comunale per il Registro dei testamenti biologici" composto di n.7 articoli (All. A);

3. **DI STABILIRE** che la Giunta Comunale potrà adottare successivi provvedimenti finalizzati a specificare l'adozione delle singole e conseguenti modalità operative.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Sentiti i seguenti interventi:

L'assessore comunale Vincenzo Garofalo relaziona in merito. In particolare, in attuazione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nonché quelli espressi nella Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea e dalla Convenzione di Oviedo sulla biomedicina, con questo Regolamento si intende tutelare la piena dignità delle persone e promuovere il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita, garantendo l'attuazione del principio della libertà della persona. Pertanto nell'ambito della sua potestà amministrativa e nel pieno rispetto delle disposizioni di leggi vigenti, istituisce il Registro dei Testamenti Biologici nel quale raccogliere le dichiarazioni anticipate di trattamento nei casi e nelle forme di cui agli articoli che seguono.

Il consigliere comunale Antonio Spinelli del Gruppo Positivo Si Cambia ribadisce che anche su questo Regolamento si è trovata l'univocità di intenti ed il lavoro è stato portato avanti con il contributo di diversi consiglieri della maggioranza che si sono alternati in Commissione. Il ringraziamento oltre al Presidente del Consiglio Comunale, Maria Stabile, per la sensibilità dimostrata in merito, va anche agli assessori Vincenzo Garofalo e Luigi Giordano che hanno profuso le loro competenze nel testo regolamentare. Annuncia che il Comune di Sala Consilina dovrebbe essere il sesto Comune a dotarsi di questo Regolamento. Dei sei risulta che solo Mercato san Severino abbia effettivamente attivato il registro ed invita pertanto il Sindaco ed il Segretario Generale a dare quanto prima operatività al regolamento.

Il consigliere comunale Antonio Santarsiere del Gruppo Positivo Si Cambia annuncia che "Votiamo sì. Abbiamo fortemente voluto che la Commissione Regolamenti fosse attiva e proficua, lo abbiamo ottenuto, abbiamo cercato sempre di coinvolgere le altre minoranze consiliari per dare una impronta ancora più partecipata ai lavori della Commissione, qui abbiamo fallito, nelle commissioni siamo sempre presenti soli noi e Sala Viva. Cogliamo l'occasione per invitare nuovamente gli illustri colleghi Consiglieri di minoranza, a partecipare le commissioni e rinnovare l'impegno per la Città. In commissione abbiamo proposto i regolamenti che qui oggi arrivano al vaglio del Consiglio, diamo atto a Sala Viva di averli condivisi con spirito collaborativo e ci auguriamo quindi che oggi vengano finalmente approvati e quindi presentati e promossi presso i concittadini, rendendoci

disponibili a collaborare a tali tipi di iniziative che certamente la Giunta comunale vorrà intraprendere per fare in modo che questa sia solo una delle azioni da mettere in campo per la prevenzione delle ludopatie e avanguardia nell'ambito dei diritti civili. Che sia un buon inizio. Tanti altri regolamenti giacciono lì in attesa. Lo abbiamo già detto, rimane il rammarico per le doppie velocità. Appaiono all'improvviso, non calendarizzati, regolamenti imposti dalla legge (e quelli si debbono fare), poi altri proposti e realizzati in tempi record ( sgambatura cani ed ora volontariato dei cittadini ) dei quali nessuno ha mai discusso e pure quelli li lavoriamo ed approviamo Microcredito / baratto amministrativo / modifica del regolamento del Consiglio Comunale / consigliere di quartiere etc etc aspetteranno tempi migliori, ora ci sono altre priorità. Dopo tutto il tempo scorre, le persone dimenticano e così è più facile amministrare, siamo tutti uguali... Un'ultima annotazione. Vivendo a Sala saprete che Consac ha avviato le richieste di pagamento anche per cifre esose e minaccia il distacco dell'acqua. Vi avevamo detto che bisognava farsi parte diligente di un procedimento più umano e dignitoso. Non con la minaccia ma con le buone condotte. Nel regolamento Consac non è prevista la possibilità di adottare riduttori della erogazione. Questi consentono di porre un freno a chi come cittadino non adempie ai suoi doveri ma anche di consentire che quello che è un bene primario rimanga nella disponibilità per gli usi minimi previsti dalle disposizioni internazionali in materia. Vogliamo fare qualcosa o aspettiamo la polemica in Tv come per i pignoramenti ? “

Il consigliere comunale Giuseppe Colucci del Gruppo “Progetto Sala” annuncia il suo voto favorevole.

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Con votazione unanime dei 13 consiglieri comunali presenti avvenuta per alzata di mano con esito proclamato dal Presidente

### **DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione su estesa.

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Lì, 29-11-2017

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI**  
f.to dr.Lucio Pisano

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
f.to STABILE MARIA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to PISANO LUCIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 07-12-2017

**IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE**  
f.to Anna Giaffrida

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara che la presente deliberazione:

diverrà' esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 3° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

Li, 07-12-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dr. Lucio Pisano

---

**\*\* PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.\*\***

Li, 07-12-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Lucio Pisano

---